

CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI SCOLASTICI

PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OLIVERI- ISTITUTO COMPRENSIVO TERME VIGLIATORE

L'anno duemila 2013 , addì 19 del mese di dicembre alle ore 10.15, presso la Sede dell'Ufficio di Presidenza dell'IC Statale Terme Vigliatore, sito in Viale delle Terme, 5 – Terme Vigliatore, con il presente accordo

TRA

- LA DAIKO SPORT PALESTRA JU-JITSU con sede legale in Via Curcio 98051 Barcellona P.G. (Messina) – C.F.SLVLRD58D04G273N, nella persona del Presidente e insegnante **Leonardo Salvaggio**;
- L'Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore con sede legale in Terme Vigliatore, Viale delle Terme 5, nella persona del Dirigente Scolastico **Prof.ssa Enrica Marano**

PREMESSO CHE:

- Le Amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi tra loro e con i privati, ai sensi degli art. 11 e 15 della Legge 241/90 e le Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 08/03/99, n°275, relativo al regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche.
- Gli edifici scolastici con annesse palestre di proprietà del Comune di Oliveri ed utilizzati dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore hanno una destinazione vincolata all'uso scolastico.
- Fuori dall'orario scolastico i medesimi edifici possono essere utilizzati (previo consenso del dirigente competente) per attività che realizzino la funzione di scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art.12 L. 04/08/1977, n°517).
- che LA DAIKO SPORT PALESTRA JU-JITSU ha richiesto la concessione della Palestra Scolastica per lo svolgimento delle proprie attività sportive per la stagione atletica 2013/2014;
- che la Scuola, in virtù dell'art. 50 del D.I. n.44 del 1°.2.2001, n. 44 e, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, può riservarsi l'utilizzo della Palestra e delle attrezzature ivi esistenti per l'attività di istituto;
- che l'Associazione è tenuta ad utilizzare i locali in orario compatibile con le attività istituzionali della Scuola;
- che la premessa è patto.

Tanto premesso tra le costituite parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

E' concesso alla DAIKO SPORT PALESTRA JU-JITSU l'uso della Palestra della scuola secondaria di primo grado di Oliveri delle attrezzature scolastiche fisse ivi allocate, nei giorni e negli orari di cui al calendario allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente

intesa, per lo svolgimento di attività compatibili con la destinazione della scuola in ambito educativo, formativo, di promozione, sociale, culturale e civile;

Art. 2

LA DAIKO SPORT PALESTRA JU-JITSU si impegna a versare la somma di Euro 300,00, quale contributo annuo da destinare agli studenti secondo le modalità stabiliti dal Consiglio d'Istituto;

Art. 3

LA DAIKO SPORT PALESTRA JU-JITSU assume ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, tenendo nel contempo esente la Scuola dagli oneri economici derivanti.

La concessione è subordinata alla stipula, da parte del concessionario, di una polizza per la Responsabilità Civile con un Istituto Assicurativo, da allegare alla presente convenzione (comma 3, art. 50 del D.l. n. 44/2001);

Art. 4

LA DAIKO SPORT PALESTRA JU-JITSU si impegna a seguire le seguenti norme d'uso per gli spazi concessi:

- a) devono essere utilizzate apposite calzature da indossare al momento;
- b) devono essere utilizzati esclusivamente gli ingressi ordinari;
- c) assume a proprio carico le spese relative ad accurata pulizia dopo ogni utilizzo, nonché quelle concernenti la vigilanza, anche degli spazi esterni resi accessibili per l'utilizzo della palestra, e quelle per il personale necessario allo svolgimento delle attività;

Art. 5

LA DAIKO SPORT PALESTRA JU-JITSU si impegna a salvaguardare lo stato dei locali e delle attrezzature ivi esistenti, nonché a restituire queste ultime nello stesso stato in cui vengono consegnate, come da inventario delle attrezzature, sottoscritto per accettazione, che allegato forma parte integrante e sostanziale della presente intesa. LA DAIKO SPORT PALESTRA JU-JITSU si impegna a fare un corso gratuito agli alunni dell'Istituzione Scolastica, di difesa personale in orario extracurricolare previo accordo con il Dirigente Scolastico;

Art. 6

LA DAIKO SPORT PALESTRA JU-JITSU si impegna a sollevare l'Istituzione Scolastica da ogni responsabilità per danni a persone e cose che avessero a determinarsi in dipendenza dell'utilizzo della palestra di cui trattasi procedendo al risarcimento di merito;

Art. 7

LA DAIKO SPORT PALESTRA JU-JITSU garantisce la presenza del responsabile della vigilanza individuato nella persona del Sig. Leonardo Selvaggio cell. 3336872100 e responsabile dello svolgimento delle attività sportive, individuato nella persona del Sig. Leonardo Selvaggio cell. 3336872100 incaricato della pulizia della struttura.

Art. 8

E' vietato alla Società utilizzatrice della struttura l'installazione di arredi fissi nonché qualsivoglia supporto – fisso o mobile – contenente messaggi pubblicitari; eventuali note informative di interesse temporaneo, potranno essere affisse esclusivamente negli spazi individuati, su richiesta, dalla Scuola;

Art. 9

E' fatto espresso divieto al concessionario e a quanti di cui il concessionario è responsabile, di tenere comportamenti non consoni alla funzione educativa della scuola

Art. 10

La durata della concessione ha inizio dalla data di sottoscrizione della presente intesa ed è da intendere valida solo per il corrente Anno Scolastico e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento.

Art. 11

Entro il 30 giugno 2014 , LA DAIKO SPORT PALESTRA JU-JITSU è tenuta a restituire, alla Segreteria della Scuola, le chiavi della palestra , affidate mediante verbale di consegna. La mancata restituzione delle chiavi, attestata dalla scuola, o di indebiti duplicati, sarà motivo di esclusione nell'ambito delle future assegnazioni degli impianti sportivi

Art. 12

L'utilizzo della palestra potrà essere interdetto temporaneamente o definitivamente qualora dovessero insorgere esigenze scolastiche o quando l'Associazione dovesse contravvenire a quanto esplicitamente previsto nella presente intesa per l'utilizzo della struttura e degli impianti ivi esistenti, nonché si attesti il mancato rispetto degli impegni formalmente assunti. In caso di contravvenzioni oggettivamente imputabili al concessionario la sospensione sarà comminata in seguito a terzo richiamo, formalizzato dalla Scuola, per altrettante circostanze o situazioni irregolari. Il concessionario dovrà giustificare ogni richiamo entro 15 giorni attestando di aver posto in essere gli adempimenti riparativi e/o risarcitori necessari per il superamento delle irregolarità. La sospensione verrà comunicata alla Società con lettera Raccomandata A.R. In caso di mancato riscontro da parte del concessionario, nelle modalità sopra esposte, degli eventuali richiami formali, la sospensione potrà essere anticipata al secondo o primo richiamo.

Art. 13

Al concessionario , in ordine a situazioni, fatti o circostanze che determinino danni di qualsiasi natura, le cui responsabilità non risultino chiaramente imputabili, è attribuita la responsabilità in concorso con gli altri gruppi sportivi che utilizzano la struttura nella stessa giornata, secondo il calendario generale allegato.

Il Presidente

Leonardo Selvaggio

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Enrica Marano

